

PROCESSO E DISTANZE A ROMA ANTICA: APPUNTI PER UNA RICERCA

Giovanbattista Greco*

Sommario: 1. Spazi, diritto e processo – 2. «... *in comitio aut in foro* ...» - 3. *Vadimonium* e riparto di competenze giurisdizionali tra centro e periferia - 4. L'acquisizione di prove decisive che si trovino in località lontane dalla sede processuale: il caso della Tavola di Esterzili – 5. Distanze, istruttoria e appello nella *cognitio extra ordinem* – 6. Qualche osservazione conclusiva.

1. Spazi, diritto e processo

Tra le prospettive attraverso cui può leggersi il fenomeno giuridico, quella dello spazio, inteso in senso fisico-materiale come dimensione in cui si svolge l'azione, appare particolarmente utile ad arricchire l'approccio tradizionalmente seguito nella ricostruzione di istituti e norme, consentendo all'indagine di accedere ad una dimensione di concretezza che la riconduzione ad altri dati del contesto socio-economico di riferimento non è in grado, da sola, di assicurare.

L'attenzione prestata ai luoghi in cui il diritto veniva elaborato ed amministrato presso le società antiche ha consentito di prendere coscienza dei legami altamente suggestivi che l'organizzazione di talune infrastrutture avrebbe avuto con il grado di sviluppo dell'ordinamento giuridico e la concezione del potere affermatasi in un dato momento storico¹. Gli stessi condizionamenti ideologici e religiosi correlati all'idea di giustizia avrebbero conosciuto ricadute sulla dislocazione degli spazi, per cui è stato notato, ad esempio, che «[n]on esiste, in ebraico, l'equivalente dell'espressione latina '*in iure*', dal valore sia locativo sia concettuale. Nessun luogo specifico può certificare la retta applicazione della giustizia, in quanto essa ha come fonte legittimante esclusivamente se stessa. Il fatto che una sentenza sia pronunciata in un determinato luogo, non garantisce che la giustizia sia stata realizzata, perché, dopo essere stata applicata, essa deve ancora, e per sempre, essere ricercata [...]»².

Gli studi di diritto romano non pare abbiano finora beneficiato, in modo pieno e consapevole, dei risultati conseguibili assumendo un simile punto di vista.

* Assegnista di ricerca in Diritto Romano presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Salerno.

Il testo riprende, in forma opportunamente riveduta ed ampliata, i contenuti dell'intervento svolto il 25 marzo 2021 in occasione del Seminario dottorale 'Lo spazio tra religione e diritto nel mondo antico. Grecia e Roma', organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Salerno.

¹ Su cui, diffusamente, v. ad es. G. Purpura, *Luoghi del diritto, luoghi del potere*, in *Annali del Seminario giuridico dell'Università di Palermo*, 50, 2005, 247 ss.; A.M. Liberati, *L'evoluzione urbanistica di Roma dall'età arcaica al tardo impero attraverso il diritto e le sue fonti. Alcuni esempi*, in P. Fleury, O. Desbordes (a cura di), *Roma illustrata. Représentations de la ville, Actes du Colloque international de Caen (6-8 octobre 2005)*, Caen, 2008, 261 ss.

² Così F. Lucrezi, C. Simonetti, *I luoghi del diritto nell'Antico Oriente Mediterraneo. Israele e Babilonia*, in F. Lucrezi, 7. *Appunti di diritto ebraico*, II, Torino, 2020, 11.

Difficoltà di ordine oggettivo derivano senz'altro dal fatto che le fonti attraverso cui è possibile ricostruire l'esperienza giuridica di Roma antica non sono costanti nel segnalare la dimensione spaziale in cui si consumavano fatti e atti giuridicamente rilevanti. Dettagli simili vengono tralasciati tutte le volte in cui non siano ritenuti strettamente funzionali all'argomentazione o si reputino già noti all'originario destinatario dell'informazione³. Fortunatamente, però, la carenza di riferimenti non sembra riguardare allo stesso modo tutti i settori di disciplina e gli istituti.

Rispetto al processo privato romano, ad esempio, resta possibile ricostruire, almeno nei momenti essenziali, il modo in cui le regole di procedura si adattarono alla necessità di fronteggiare l'eventuale distanza esistente tra il luogo in cui il giudizio si svolgeva e quello dove erano situate persone o cose coinvolte a vario titolo nella decisione della lite. Nelle brevi riflessioni che si andranno a svolgere si cercherà di evidenziare come il problema degli spazi si mostri inevitabilmente connesso a quello dei tempi di definizione del giudizio, secondo una relazione che opera lungo una direttrice autonoma rispetto a quella propria degli altri elementi caratterizzanti le *legis actiones*, il processo formulare e la *cognitio extra ordinem*.

Il legame tra distanze e tempi processuali presenta manifestazioni più evidenti di altre, a cui si intende fare cenno in questa sede come a tappe di un percorso ideale su cui innestare, in futuro, ulteriori riflessioni.

2. «...in comitio aut in foro...»

I primi cenni ai rapporti tra spazio e processo riscontrabili in una fonte giuridica sembrano doversi collocare ai primordi dell'esperienza repubblicana.

Per l'epoca più risalente, la ricostruzione delle procedure seguite per la soluzione delle liti è resa incerta dall'assenza di testimonianze risolutive⁴. L'assetto dell'abitato rivvenuto dagli archeologi sull'altura del Palatino nota come *Cermalus* lascia supporre che l'amministrazione della giustizia si svolgesse presso la *domus regia*. Solo verso la metà del VII secolo a.C. sarebbe stata creata, ai piedi del Campidoglio, l'area pianeggiante del

³ A titolo meramente esemplificativo, si considerino le difficoltà incontrate dagli studiosi nel coordinare logisticamente lo svolgimento dell'assemblea popolare e le attività di amministrazione della giustizia nel corso del *dies QRCE*, in ragione del tenore assolutamente scarno di Varr. *De ling. Lat.* 6.31: «*Dies qui vocatur sic "quando rex comitiavit fas", [s]is dictus ab eo, quod eo die rex sacrific[i]ulus † dicat ad comitium, ad quod tempus est nefas, ab eo fas; itaque post id tempus lege actum saepe*». In argomento, tra gli altri, v. R. Santoro, *Il tempo e il luogo dell'actio prima della sua riduzione a strumento processuale*, in *Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo*, 41, 1991, 300 ss.; G. Aricò Anselmo, *Antiche regole procedurali e nuove prospettive per la storia dei 'comitia'*, Torino, 2012, 332 ss.; C. Pelloso, *Ricerche sulle assemblee quiritarie*, Napoli, 2018, 145 ss.

⁴ Sull'emersione a Roma delle strutture del processo privato romano non appare per nulla risolutiva la notizia di Gai. 4.11, stando alla quale le *legis actiones* avrebbero costituito il *modus procedendi* più antico. L'articolazione di tali procedure ed il loro grado di specializzazione sembra sottendere un livello di elaborazione incompatibile con il grado di sviluppo della comunità romana delle origini.

*Comitium*⁵, destinata ad ospitare le assemblee popolari e, dal IV secolo a.C., per circa duecento anni, il *tribunal* da cui il pretore amministrava la giustizia⁶.

Nel testo decemvirale, più precisamente in Tab. I.6-9, è riportato:

6. REM UBI PACUNT, ORATO. 7. NI PACUNT, IN COMITIO AUT IN FORO ANTE MERIDIEM CAUSSAM COICIUNTO. COM PERORANTO AMBO PRAESENTES. 8. POST MERIDIEM PRAESENTI LITEM ADDICITO. 9. SI AMBO PRAESENTES, SOLIS OCCASUS SUPREMA TEMPESTAS ESTO⁷.

Alla soluzione della lite è associato il compimento di una stringente sequenza di attività.

⁵ Sull'area comiziale e le trasformazioni subite nel corso delle epoche, cfr. F. Castagnoli, *Per la cronologia dei monumenti del Comizio*, in *Studi Romani*, 23, 2, 1975, 187 ss.; F. Coarelli, *Il Foro Romano, I. Periodo arcaico*, Roma, 1983, 119 ss.; Id., *Il Foro Romano, II. Periodo Repubblicano e Augusteo*, Roma, 1992, 22 ss.; A.J. Ammerman, *The Comitium in Rome from the Beginning*, in *American Journal of Archaeology*, 100, 1996, 1, 121 ss.; J.N. Hopkins, voce '*Comitium*', in R.S. Bagnall, K. Brodersen, C.B. Champion, A. Erskine, S.H. Huebner (a cura di), *The Encyclopedia of Ancient History*, Oxford, 2013, 1688 s.

⁶ Doveva trattarsi, più precisamente, di un «exhaussement (*locus superior*), une estrade, spécialement un *suggestus* affecté aux opérations de justice [*jurisdictio*] et sur lequel on pose la chaise curule [*sella*] du magistrat et les sièges de sa suite, pour que tous dominant le public» (Ch. Daremberg, E.M. Saglio, E. Pottier, *Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines*, 5, Paris, 1892, 417). L'identificazione, all'interno del *Comitium*, del luogo di posizionamento della tribuna da cui il magistrato esercitava la funzione giurisdizionale risulta controversa. L'assenza di evidenze archeologiche utili a dissipare le incertezze in argomento può spiegarsi assumendo che la struttura fosse costruita in legno e destinata ad essere sostituita, di anno in anno, con altra di nuova fattura (L. Richardson jr., *The Tribunals of the Praetors of Rome*, in *Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts. Römische Abteilung*, 80, 1973, 2019 ss.; E. Kondratieff, *The Urban Praetor's Tribunal in the Roman Republic*, in F. de Angelis [a cura di], *Spaces of Justice in the Roman World*, Leiden-Boston, 2010, 91). Mentre in taluni studi ci si limita a registrare la presenza del *tribunal* nell'area comiziale, omettendo qualunque indicazione di dettaglio (S.B. Platner, T. Ashby, *Topographical Dictionary of Ancient Rome*, Oxford, 1929, 540), un'opinione autorevole colloca i *tribunalia* del *praetor urbanus* e del *praetor peregrinus* nella parte settentrionale del *Comitium*, ai due lati della *Curia Hostilia* (F. Coarelli, *Il Foro Romano*, II, cit., 22 ss.). Ipotesi alternative prendono in considerazione la prossimità ai *Rostra* o ad altri monumenti particolarmente evocativi (L. Richardson jr., *The Tribunals*, cit., 223, 227 s.; Id., *A New Topographical Dictionary of Ancient Rome*, Baltimore, 1992, 97 [voce '*Comitium*'] e 401 [voce '*Tribunal Praetoris*']; J.M. David, *Le tribunal du préteur: contraintes symboliques et politiques sous la République et le début de l'Empire*, in *Klio*, 77, 1995, 371 ss.).

⁷ FIRA I.28.

Se le parti si accordano rispetto all'oggetto del contendere⁸, se ne prende atto⁹; se ciò non avviene, esse sono tenute ad esporre le proprie ragioni nel comizio o nel foro prima di mezzogiorno, avendo cura di garantire ciascuna la propria presenza. Quando sia arrivato mezzogiorno senza che uno dei contendenti sia comparso, la causa andrà decisa in favore della parte presente. Qualora siano accorsi entrambi i litiganti, il tramonto segna il limite ultimo della discussione.

Al ciclo del sole, i cui momenti salienti sono annunciati ad alta voce dagli araldi del re o dei magistrati¹⁰, è quindi affidato il compito di segnare il maturare di significative scadenze. Ed in effetti, in senso stretto, il *dies*, come opposto alla notte (*nox*), non corrisponde all'intera giornata, ma al solo segmento temporale rischiarato dalla luce¹¹. L'indicazione dei decemviri è pienamente coerente con il fatto che i litiganti agissero in spazi aperti («*in comitio aut in foro*»)¹².

Nel contesto urbano che faceva da sfondo alla soluzione della controversia, le sedi dell'attività giudiziarie non dovevano essere particolarmente lontane dai luoghi in cui i litiganti vivevano, come appare chiaro anche da Tab. I.1-3:

1. SI IN IUS VOCAT, [ITO.] NI IT, ANTESTAMINO: IGITUR EM CAPITO. 2. SI CALVITUR PEDEMVE STRUIT, AMNUM ENDO IACITO. 3. SI MORBUS AEVITASVE VITIUM ESCIT, [QUI IN IUS VOCABIT] IUMENTUM DATO. SI NOLET, ARCERAM NE STERNITO¹³.

⁸ Altri ritengono che l'accordo concernesse, invece, il luogo in cui le parti si sarebbero incontrate per litigare. A riguardo, v. C. Gioffredi, 'Rem ubi pacunt, orato': XII Tab. I, 6-9 (Per la critica del testo decemvirale), in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano 'Vittorio Scialoja'*, 76, 1973, 271ss.; G. Mac Cormack, *Roman and African Litigation*, in *Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis*, 39, 1971, 249; G. Nicosia, *Il processo privato romano, II. La regolamentazione decemvirale*, Torino, 1986, 67ss., 72; B. Albanese, 'Orare' in XII tab. I.6., in *Labeo*, 46.3, 2000, 355ss.; B. Biscotti, *Dal 'pacere' ai 'pacta conventa'. Aspetti sostanziali e tutela del fenomeno pattizio dall'epoca arcaica all'editto giuliano*, Milano, 2002, 32ss.; Y. Thomas, *La valeur des choses. Le droit romain hors la religion*, in *Annales*, LVII, 2002, 1454.

⁹ 'Orare' è voce verbale che descrive l'atto di pronunciare qualcosa con tono solenne, alla stregua di quanto avviene per le formule rituali, le preghiere, le orazioni (cfr. J. Guillen, *El Latin de las XII Tablas*, in *Helmantica: Revista de filología clásica y hebrea*, 19, 1968, 94).

¹⁰ Plin. *Nat. Hist.* 7.60.212, Varr. *De l. lat.* 6.89 su cui v. B. Albanese, *La menzione del 'meridies' in XII Tab. I.6-9*, in *Scritti giuridici*, III, Torino, 2006, 131ss.

¹¹ Cfr. voce 'Dies', in *Thesaurus Linguae Latinae*, V, 1, coll. 1021 ss.;

¹² Difatti, 'forum' designa, in latino, lo spazio in cui è ospitato il mercato all'aperto, in contrapposizione con il 'macellum', dove la vendita è svolta in una struttura chiusa e coperta. Con lo stesso termine venne ad indicarsi il luogo in cui la popolazione si riuniva, si perfezionavano accordi economici ed era amministrata la giustizia (J. Guillen, *El Latin de las XII Tablas*, cit., 65, 78ss.).

¹³ FIRA, I.26.

I versetti in questione attengono, come è noto, alla citazione in giudizio e si soffermano, in particolare, sui rimedi a disposizione dell'attore nell'ipotesi in cui il *vocatus* non intendesse aderire all'invito a comparire¹⁴.

Al convenuto non è consentito sottrarsi alla richiesta di comparizione o frapporre impedimenti pretestuosi: qualora sia malato, può al massimo pretendere che gli venga messa a disposizione una cavalcatura per recarsi al cospetto del magistrato, non un carro coperto. Una volta che abbia fatto accertare da testimoni la riluttanza della controparte a recarsi *in iure*¹⁵, l'attore è legittimato a trascinarla immediatamente a viva forza. Non pare eccessivo sostenere che una simile coazione sarebbe stata concretamente attuabile solo presupponendo che il percorso da compiere risultasse relativamente breve.

Idonea a segnalare la ridotta estensione dell'ambito in cui le parti si muovevano appare anche la notizia, riportata in Gell. 20.1.46-47, circa l'epilogo della *legis actio per manus iniectioem*. Il creditore, che teneva in custodia l'*addictus* presso la propria abitazione, avrebbe dovuto condurlo per tre mercati consecutivi «*ad praetorem in comitium*», allo scopo di dare pubblicità della sua insolvenza¹⁶. In astratto, il trasferimento avrebbe potuto interessare anche distanze cospicue. Tuttavia, se è logico immaginare che l'ostaggio

¹⁴ Sul punto, seguendo A. Corbino, *Considerazioni minime sulla 'manus iniectio'*, in K. Stloukalova, J. Sejdl (a cura di), *Diritto romano e attualità. La terminologia giuridica nel diritto processuale romano moderno: la decisione giudiziaria e sua esecuzione, Atti del VII Seminario internazionale in onore di H. Ankum, Praga 3-5 ottobre 2011*, Praga-Havlicek, 2013, 7 ss., appare persuasiva l'idea che la *manus iniectio*, più che risolversi in un'*actio*, integrasse un gesto che, mantenendo inalterate le proprie forme, ricorreva tanto in sede di introduzione del processo (Tab. I.1-3), quanto nella fase *in iure* della *legis actio per manus iniectioem* (Gai. 4.21) quanto ancora in quella, eventuale e successiva, di riscatto dell'*addictus* presso il creditore (Liv. 6.14.3-5). Quando fossero soddisfatti i presupposti procedurali, il destinatario del *manum inicere* era tenuto a subire una limitazione della libertà di movimento che, quantunque ottenuta facendo ricorso alla forza, doveva reputarsi pienamente lecita. Vale tuttavia considerare come l'argomento resti fortemente dibattuto, secondo quanto da ultimo analiticamente evidenziato in R. Fiori, *Il processo privato*, in M.F. Corsi (a cura di), *XII Tabulae. Testo e commento*, I, Napoli, 2018, 50 ss.

¹⁵ La ricerca da parte del *vocans* di testimoni idonei ad attestare la mancata collaborazione del *vocatus* è stata fatta oggetto di ripetute attenzioni da parte degli interpreti delle XII Tavole, volte a definirne modalità e scopi. Porph. *Hor. Serm.* 1.9.76 ritiene che l'accorgimento dovesse assicurare all'attore elementi a difesa qualora la controparte su cui si apprestava ad esercitare violenza avesse successivamente promosso un'accusa di *iniuria*. Il proverbio *an* della voce verbale '*antestamino*' sarebbe quindi valso come **anti-*, indicando che la raccolta di testimonianze era effettuata prima che si procedesse alla *manus iniectio* (v. A. De Francesco, *Autodifesa privata e 'iniuria' nelle Dodici Tavole*, in M. Humbert [a cura di], *Le Dodici Tavole: dai Decemviri agli Umanisti*, Pavia, 2009, 415 ss.). Altri ritiene che l'individuazione dei *testes* non dovesse necessariamente precedere il passaggio alle vie di fatto, bastando che intervenisse prima dell'eventuale processo introdotto dal *vocatus* a carico dell'*actor* (R. Fiori, *Il processo privato*, cit., 48 s.). È stato poi anche ipotizzato che l'*antestari* avesse senso locativo e si risolvesse nella ricerca di testimoni 'nelle vicinanze', 'nei dintorni' (G. Nicosia, *Il processo privato romano*, II. *La regolamentazione decemvirale*, Torino, 1986, 25; B. Albanese, *Il processo privato romano delle 'legis actiones'*, Palermo, 1987, 28 nt. 72).

¹⁶ Gell. 20.1.46-47: «*Inter eos dies trinis nundinis continuis ad praetorem in comitium producebantur, quantaque pecuniae iudicati essent, praedicabatur. Tertius autem nundinis capite poenas dabant aut trans Tiberim peregre venum ibant*».

tendesse alla fuga, al punto da essere mantenuto in catene, lunghi e ripetuti spostamenti avrebbero accresciuto il rischio di un suo precipitoso allontanamento.

Il portato delle prescrizioni decemvirali risulta meno problematico quando si dia credito alla stima che assegna alla città di Roma, pochi decenni prima dell'insediamento del collegio decemvirale, un'estensione pari a circa trecento ettari¹⁷.

In effetti, la comunità romana dei primi secoli abitava una delle tante città-stato dell'antichità. L'insediamento fortificato ed il contado circostante presentavano dimensioni contenute. Il percorso degli *ambravalia*, un'antichissima processione che si svolgeva in giro nei campi e durante la quale venivano offerti sacrifici in vari punti del confine urbano, interessava una zona che poteva agevolmente coprirsi a piedi in tre ore¹⁸. In dato simile spiegava effetti favorevoli anche sulle modalità di gestione del processo. La prossimità tra i luoghi in cui i litiganti si muovevano consentiva che le attività propedeutiche alla decisione della lite fossero connotate da una certa speditezza e potessero essere concentrate in un intervallo di tempo ristretto. Il differimento delle attività processuali, per quanto è dato sapere, ricorreva unicamente quando sussistessero impedimenti oggettivi al loro svolgimento, dovuti a problemi di salute che riguardassero le parti, lo *iudex* o l'*arbiter* o alla necessità di regolare affari che, vedendo coinvolto uno straniero, risultavano, per ciò solo, difficilmente procrastinabili¹⁹.

Se la gestione del processo nello spazio cittadino non sembra assurgere a motivo di preoccupazione del legislatore protorepubblicano, il riferimento all'*hostis* riportato in Tab. II.2 lascia intravedere come la sua attenzione finisca piuttosto per appuntarsi sulla distinzione tra la città e ciò che è oltre il suo orizzonte di stretta pertinenza, un 'dentro' ed un 'fuori', la cui eco ritorna nella previsione secondo cui l'*addictus* non riscattato poteva essere venduto come schiavo *trans Tiberim*, quindi oltre le frontiere della patria romana²⁰.

3. *Vadimonium* e riparto di competenze giurisdizionali tra centro e periferia

Le procedure *per formulas* manifestano tracce di una sensibile evoluzione nei rapporti tra processo e distanze fisiche rispetto all'immagine consegnataci dalle Dodici Tavole.

Indicazioni significative in argomento provengono dalle promesse vadimoniali che venivano formalizzate laddove, per ragioni di competenza, la lite dovesse essere portata alla cognizione di un magistrato diverso da quello inizialmente adito.

¹⁷ Cfr. ad es. G. Geraci, A. Marcone, *Storia romana. Editio maior*, Milano, 2017, 96.

¹⁸ W. Kunkel, *Linee di storia giuridica romana*, Napoli, 1973, 3 s.

¹⁹ Tab. II.2: ...MORBUS SONTICUS..AUT STATUS DIE CUM HOSTE..QUID HORUM FUT [VITUM] IUDICI ARBITROVE REOVE, EO DIE DIFFISSUS ESTO.

²⁰ Secondo G. Valditara, *Riflessioni sulla pena nella Roma repubblicana*, Torino, 2015, 39 s. la soluzione sarebbe stata coerente con il valore preminente che i romani assegnarono alla libertà, per cui nessuno di loro poteva essere ridotto allo stato servile restando nei confini cittadini.

La pratica del *vadimonium*, come *verborum obligatio* per effetto della quale il convenuto garantiva la propria comparizione in un determinato luogo e tempo, così da poter prendere parte ad un giudizio che lo riguardava, non era affatto estranea al processo più antico²¹. Essa consentiva la conservazione degli effetti della *vocatio in ius* quando le attività proprie della fase *in iure* non potessero ultimarsi in una sola giornata e fosse necessario che l'attore si procurasse la presenza della controparte anche in un'altra data.

La duttilità dello strumento vadimoniale ne favorì applicazioni ulteriori, correlate alla chiamata in giudizio o, addirittura, in sua sostituzione²². In simili casi, la fortuna conosciuta dall'istituto può forse attribuirsi al fatto che i litiganti pervenissero a concordare il giorno in cui comparire dinanzi al magistrato in base alle rispettive convenienze e disponibilità, evitando al *vocatus* di doversi adeguare ai tempi stabiliti unilateralmente dal *vocans*.

La stipula di *vadimonia* concernenti lo spostamento del processo dinanzi ad altra autorità presuppone una dimensione territoriale di riferimento ormai lontana dall'angusto orizzonte della città arcaica e in cui si è pervenuti ad un riparto giurisdizionale tra centro e periferia.

Ancora nel IV secolo a.C. l'Urbe, pur essendo in grado di esercitare una forte influenza sulle popolazioni dell'Italia Centrale, controllava direttamente un territorio di appena 1500 Km².

Lo scenario mutò significativamente a partire dalla seconda metà del III secolo a.C. e, in maniera più marcata, all'esito dello scontro vittorioso con Cartagine consumatosi nel 219-

²¹ V. Arangio-Ruiz, *Tavolette ercolanesi: il processo di Giusta*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano 'Vittorio Scialoja'*, 62, 1959, 223 ss. ipotizza una struttura bilaterale del *vadimonium*, in cui l'impegno assunto dal convenuto sarebbe stato preceduto da una preliminare ingiunzione dell'attore. La proposta ricostruttiva, come è stato notato, non trova però riscontro nel tenore testuale degli esemplari di documenti vadimoniali rinvenuti (cfr. G. Camodeca, *L'archivio puteolano dei Sulpicii*, I, Napoli, 1992, 44).

²² Sugli impieghi conosciuti dalla promessa vadimoniale v. ad es. L. Debray, *Le vadimonium sous les actions de la loi*, in *Nouvelle Revue d'Histoire*, 34, 1910, 534 ss.; G. Cicogna, *Il vindex ed il vadimonium*, Padova, 1911, 146ss.; G. Pugliese, *Il processo civile romano. II. Il processo formulare*, 1, Milano, 1963, 398 ss.; L. Bove, *Documenti processuali dalle Tabulae Pompeianae di Murecine*, Napoli, 1979, 21 ss.; J.G. Wolf, *Das sogennante Ladungsvadimonium*, in J.A. Ankum, J.E. Spruit, F.B.J. Wubbe (a cura di), *Satura Roberto Feenstra*, Fribourg, 1985, 62 ss.; T. Giménez-Candela, *Notas en torno al vadimonium*, in *Studia et Documenta Historiae et Iuris*, 48, 1992, 126 ss.; G. Camodeca, *L'archivio puteolano*, cit., 37 ss.; A. Rodger, *Vadimonium to Rome (and Elsewhere)*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung*, 114, 1997, 160ss.; E. Metzger, *The Current View of the Extra-Judicial Vadimonium*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung*, 117, 2000, 133ss.; D. Cloud, *Some thoughts on vadimonium*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung*, 119, 2002, 161 ss.; E. Metzger, *Lawsuits in context*, in J.W. Cairns, P. du Plessis (a cura di), *Beyond Dogmatics. Law and Society in the Roman World*, Edinburgh, 2007, 187 ss.; M. De Simone, *'Vas appellatus qui pro altero vadimonium promittebat'*. *Per una lettura di Varro, de ling. lat. 6.74*, in *Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo*, 53, 2009, 163ss.; G. Luchetti, *I primi due libri del commentario di Paolo ad edictum*, in *Studi in onore di Remo Martini*, II, Milano, 2009, 509 ss.; N. Donadio, *Vadimonium e contendere in iure. Tra 'certezza di tutela' e 'diritto alla difesa'*, Milano, 2011.

201 a.C. La potenza romana, estesasi dapprima a tutta la penisola italiana, si espanse al Mediterraneo occidentale e poi verso Oriente, dove sarebbe giunta a toccare, in appena un secolo e mezzo, le sponde dell'Eufrate e del Mar Nero²³.

Valutazioni di opportunità indussero Roma a consentire che le popolazioni locali cadute sotto il proprio dominio continuassero a gestire in autonomia i propri affari interni. Pertanto, i magistrati delle comunità assoggettate non furono espropriati delle funzioni giurisdizionali. La loro competenza a decidere conobbe però una serie di limitazioni, di regola collegate al valore della controversia, al suo oggetto o alla qualità delle parti. Le liti esorbitanti avrebbero dovuto essere portate all'attenzione del governatore provinciale o, quando gli interessi in gioco fossero ritenuti di massima importanza, del *praetor* romano. Soluzioni diversificate in base alle caratteristiche del contenzioso potevano aversi pure rispetto alle modalità di determinazione dello *iudex*.

A livello della singola provincia, specie nel periodo dal II secolo a.C. al II secolo d.C., il *praeses* amministrava la giustizia in materia civile e criminale tanto nel capoluogo quanto in altre città del territorio governato, normalmente individuate tra le località in cui erano insediati i nuclei numericamente più significativi di cittadini romani. Queste divennero sede di assemblee giudiziarie periodiche, dette *conventus*, e non tardarono ad imporsi quali centri capofila di una serie di articolazioni distrettuali della provincia stessa, costituite a fini giurisdizionali²⁴.

²³ W. Kunkel, *Linee di storia giuridica romana*, cit., 49 ss.

²⁴ Utili riferimenti in E. Kornemann, voce '*Conventus*', in A. Pauly, G. Wissowa, W. Kroll et al. (a cura di), *Pauly's Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft*, 4, Stuttgart, 1900, coll. 1173 ss.; A.J. Marshall, *Governors on the Move*, in *Phoenix*, 20, 1966, 231 ss.; F. Grelle, voce '*Conventus*', in *Novissimo digesto italiano*, 4, Torino, 1968, 801 ss.; G. Foti Talamanca, *Ricerche sul processo nell'Egitto greco-romano*, I. *L'organizzazione del 'conventus' del 'praefectus Aegypti'*, Milano, 1974; G.P. Burton, *Proconsul, assizes and the administration of justice under the Empire*, in *Journal of Roman Studies*, 65, 1975, 92 ss.; L. Sancho, *Los 'conventus iuridici' en la Hispania romana*, in *Caesaraugusta*, 45-46, 1978, 171 ss.; M.D. Dopico Caínzos, *Los 'conventus iuridici'. Origen, cronología y naturaleza histórica*, in *Gerión*, 4, 1986, 265 ss.; K. Hackl, *Il processo civile nelle province*, in F. Milazzo (a cura di), *Gli ordinamenti giudiziari di Roma imperiale. 'Princeps' e procedure dalle leggi giulie ad Adriano*, Atti del convegno internazionale di diritto romano e del III Premio romanistico "G. Boulvert", Copanello 5-8 giugno 1996, Napoli, 1999, 299 ss.; G.D. Merola, *Autonomia locale, governo imperiale: fiscalità e amministrazione nelle province asiatiche*, Bari, 2001; M.D. Campanile, *L'infanzia della provincia d'Asia: l'origine dei 'conventus iuridici' nella provincia*, in C. Bearzot, F. Landucci, G. Zacchini (a cura di), *Gli stati territoriali nel mondo antico*, Milano, 2003, 271 ss.; F. Amarelli, *Il 'conventus' come forma di partecipazione alle attività giudiziarie nelle città del mondo provinciale romano*, in Id. (a cura di), *Politica e partecipazione nelle città dell'impero romano*, Roma, 2005, 1 ss.; A. Cortijo Cerezo, *El papel del 'conventus iuridicus' en la descripción geográfica de Plinio el Viejo. El caso bético*, in G. Cruz Andreotti, P. Le Roux, P. Moret (a cura di), *La invención de una geografía de la Península Ibérica*, II. *La época imperial*, Madrid, 2007, 271 ss.; J. Fournier, *Entre tutelle romaine et autonomie civique. L'administration judiciaire dans les provinces hellénophones de l'empire romain (129 av. J.-C.-235 apr. J.-C.)*, Athènes, 2010; R. Frolov, *Public meetings in ancient Rome: definitions of the 'contiones' in the sources*, in *Graeco-Latina Brunensia*, 18, 2013, 75 ss.; O.D. Corodovana, voce '*Conventus*', in R.S. Bagnall, K. Brodersen,

Testimonianze in merito alla vigenza, in Sicilia, sul finire dell'età repubblicana, di disposizioni volte a disciplinare i rapporti tra i vari livelli a cui la giustizia era amministrata ci provengono da Cic. *Ver.* 2.32²⁵:

Siculi hoc iure sunt ut, quod ciuis cum ciue agat, domi certet suis legibus, quod Siculus cum Siculo non eiusdem ciuitatis, ut de eo praetor iudices ex p. Rupili decreto, quod is de decem legatorum sententia statuit, quam illi legem Rupiliam uocant, sortiatur. Quod priuatus a populo petit aut populus a priuato, senatus ex aliqua ciuitate qui iudicet datur, cum alternate ciuitates reiectae sunt; quod ciuis Romanus a Siculo petit, Siculus iudex, quod Siculus a ciue Romano, ciuis Romanus datur; ceterarum rerum selecti iudices ex conuentu ciuium Romanorum proponi solent. Inter aratores et decumanos lege frumentaria, quam Hieronicam appellant, iudicia fiunt.

Nella ricognizione degli abusi commessi da Verre in veste di governatore dell'isola siciliana tra il 73 e il 71 a.C., l'Arpinate riferisce di interferenze indebite operate sullo svolgimento di alcuni processi, trovando l'occasione per richiamare le regole in base alle quali, in quella provincia, venivano individuati i soggetti competenti a conoscere le liti e il diritto applicabile²⁶. Sappiamo così che qualora la lite vedesse contrapposti due siciliani

C.B. Champion, A. Erskine, S.R. Huebner (a cura di), *The Encyclopedia of Ancient History*, Hoboken, 2015, 1 ss.

²⁵ Su cui v., tra gli altri, G. Lopez, *La 'lex Rupilia' e l'eredità di Eraclio (Cic. Verr. II 2, 35-50)*, in *Giornale Italiano di Filologia*, 24, 1972, 1, 178 ss.; L.D. Mellano, *Sui rapporti tra governatore provinciale e giudici locali alla luce delle Verrine*, Milano, 1977; E. Michel, *La justice selon Verrès ou un préteur urbain sous la République*, in *Revue historique de droit français et étranger*, 78, 4, 2000, 661 ss.; L. Maganzani, *L'editto provinciale alla luce delle Verrine: profili strutturali, criteri applicativi*, in J. Dubouloz, S. Pittia (a cura di), *La Sicile de Cicéron. Lectures des Verrines, Actes du colloque de Paris (19-20 mai 2006)*, Besançon, 2007, 127 ss.; J. Fournier, *La 'Lex Rupilia', un modèle de régime judiciaire provincial à l'époque républicaine?*, in *Cahiers du Centre Gustave Glotz*, 21, 2010, 157 ss.

²⁶ Con riferimento al caso siciliano, non sono mancati autori che hanno ritenuto estranea al modello formulare la forma di processo praticata, accostandola *ante litteram* alle *cognitiones extra ordinem* o riconoscendole carattere strettamente locale, con le sole operazioni di sorteggio dei giudici demandate al rappresentante di Roma (cfr., per la prima ipotesi, M. Sargenti, *Studi sulla 'restitutio in integrum'*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano 'Vittorio Scialoja'*, LXIX, 1966, 263; A. Torrent, *L'eredità di Eraclio di Siracusa e le origini della 'cognitio extra ordinem'*, in *Atti del II Seminario Romanistico Gardesano*, Milano, 1980, 177 ss.; quanto alla seconda: W. Kunkel, R. Wittmann, *Staatsordnung und Staatspraxis der römischen Republik*, 2. *Die Magistratur*, München, 1995, 356; M. Kaser, K. Hackl, *Das römische Zivilprozessrecht, Handbuch der Altertumswissenschaft*, 10.3.4, München, 1996, 475). Di segno contrario, la proposta di L. Maganzani, *L'editto provinciale alla luce delle Verrine: profili strutturali, criteri applicativi*, in J. Dubouloz, S. Pittia, *La Sicile de Cicéron: lecture des Verrines. Actes du colloque de Paris (19-20 mai 2006)*, Besançon, 2007, 132 ss., alla cui stregua, in ragione della chiara struttura bifasica e dell'incombente presenza del *praeses provinciae*, il processo siciliano si sarebbe rifatto a quello *per formulas*, «benché parzialmente deformato rispetto agli usi della capitale» (p. 133). In senso analogo v. J. Fournier, *La Lex Rupilia, un modèle de régime judiciaire provincial à l'époque*

della stessa città, essa andava deferita ai magistrati locali, che decidevano sulla base del proprio diritto. Nell'ipotesi in cui la controversia interessasse siciliani appartenenti a comunità diverse, era invece necessario l'intervento del governatore provinciale. Questi avrebbe curato l'estrazione a sorte i giudici, in base alle previsioni di una *lex Rupilia*. Nelle azioni che vedevano contrapposti singoli individui ad intere comunità, avrebbe fatto da giudice il senato di una terza città. Se la causa avesse riguardato un cittadino romano e uno siciliano, il giudice avrebbe dovuto avere la medesima cittadinanza della parte convenuta. Per tutte le altre controversie, il giudice era individuato da una lista di *cives Romani* presenti nel luogo di *conventus*. Il contenzioso tra *aratores* e *decumani* era amministrato ai sensi di una *lex Hieronica frumentaria*²⁷.

Analogamente, quanto pervenutoci del testo della *lex de Gallia Cisalpina*²⁸ lascia intuire che la competenza dei magistrati locali fosse determinata principalmente in relazione al valore della lite, ricorrendosi al *vadimonium* qualora la causa dovesse proseguire dinanzi il pretore a Roma²⁹.

Una stratificazione delle competenze giurisdizionali è rinvenibile anche nello statuto municipale di Irni, meglio conosciuto come *lex Irnitana*³⁰:

républicaine?, in *Cahiers du Centre Gustave Glotz*, 21, 2010, 157 ss. Le difficoltà di inquadramento delle procedure giudiziarie amministrative in ambito provinciale non riguardano, tuttavia, il solo caso siciliano, come discusso, da ultimo, in L. DI CINTIO, 'Καὶ εἴ τι λόγον ἔχῃς πρὸς ἐμὲ παρεδρεῖν. I papiri Yadin e il processo romano nelle province orientali (II sec. d.C.), in *Iura and Legal Systems*, 8, 2021.1, B(2), 13 ss.

²⁷ Cic. Verr. II 2.32: «*Verum ut totum genus amplectamini iudiciorum, prius iura Siculorum, deinde istius instituta cognoscite. Siculi hoc iure sunt ut, quod civis cum cive agat, domi certet suis legibus, quod Siculus cum Siculo non eiusdem civitatis, ut de eo practor iudices ex P. Rupili decreto, quod is de decem legatorum sententia statuit, quam illi legem Rupiliam vocant, sortiatur. Quod privatus a populo petit aut populus a privato, senatus ex aliqua civitate qui iudicet datur, cum alternae civitates reiectae sunt; quod civis Romanus a Siculo petit, Siculus iudex, quod Siculus a civi Romano, civis Romanus datur; ceterarum rerum selecti iudices ex conventu civium Romanorum proponi solent. Inter aratores et decumanos lege frumentaria, quam Hieronicam appellant, iudicia fiunt*».

²⁸ Il frammento di *lex* fu scoperto a Veleia nell'aprile del 1760. La datazione del provvedimento vede quale termine *post quem* il 49 a.C., anno di concessione della cittadinanza alla Gallia Cisalpina, mentre il termine *ante quem* cadrebbe tra gli anni 42 e 41 a.C. . Dei cinque *capita* del provvedimento che sono sopravvissuti (XIX-XXIII), il contenuto del XIX e del XXIII appare di ardua determinazione, per la ridotta estensione del testo superstite, pari ad appena sei righe. In essi si fa riferimento, rispettivamente, all'*operis novi nuntiatio* e all'*actio familiae erciscundae*. Il *caput* XX prevede la concessione di un *actio ficticia ex stui pulatu* contro il proprietario di un edificio pericolante che si sia rifiutato di prestare la *cautio damni infecti*. I paragrafi XXI e XXII, infine, attengono alla disponibilità dei rimedi della *ductio* e della *missio in bona* contro il convenuto *confessus* o *indefensus* in relazione all'*actio certae creditae pecuniae* e ad altre azioni.

²⁹ XXI, 21-24.

³⁰ Nel reperto epigrafico, raffrontato ed integrato con il contenuto dei frammenti superstiti delle *leges Salpessana* (CIL II 1963 = FIRA I.23), *Malacitana* (CIL II 64 = FIRA I.24) e *Villonensis* (J. GONZÁLEZ, *Lex Villonensis*, in *Habis*, 23, 1992, 97 ss.), è stato riconosciuto l'esemplare più completo della *lex Flavia municipalis*. Quest'ultima avrebbe costituito un modello stabile di statuto dei *municipia* romani introdotto da Domiziano, incentrato sul contenuto della legge municipale augustea come modificato all'epoca di Vespasiano. La bibliografia riguardante l'iscrizione, scoperta nel 1981 nella provincia di Siviglia, è andata

QUI EIUS MUNICIPI MUNICIPES INCOLAEVE ERUNT Q(UA) D(E) R(E) II INTER SE SUO ALTE-/[RI]USVE NOMIN<E> QUI MUNICEPS INCOLAVE SIT PRIVATIM INTRA FINES EIUS / [MU]NICIPI AGERE PETERE PERSEQUI VOLENT, QUAE RES HS (SESTERTIUM) OO (MILLE) MINORISVE / [ERI]T, NEQUE EA RES DIVIDUA QUO FRAUS HUIC LEGI FIERET FACTA SIT FIATVE / |5| AUT DE CAPITE LIBERO, DEVE MAIORE PECUNIA QUAM HS (SESTERTIUM) OO (MILLE) PRAEIUDICIUM / FUTURUM ERIT SPONSIOVE FACTA FUTURAVE ERIT, NEQUE / EA RES AGETUR QUA IN RE VI FACTUM SIT QUOD NON EX INTERDICTO / DECRETOVE IUSSUVE EIUS QUI IURE DICUNDO PRAERIT FACTUM SIT, NE-/QUE DE LIBERTATE, NEQUE PRO SOCIO AUT FIDUCIAE AUT MANDATI QU-/|10|OD D(OLO)M(ALO) FACTUM ESSE DICATUR, AUT DEPOSITI, AUT TUTELAE CUM QUO / QUI SUO NOMINE [Q]UID EARUM RERUM FECISSE DICATUR, AUT LEGE / LAETORIA, AUT D[E SPO]NSIONE QUAE IN PROBRUM FACTA ESSE DICA-/TUR, AUT D(E) D(OLO)M(ALO) ET [FRAUD]E, AUT FURTO CUM HOMINE LIBERO LIBERA-/VE, AUT CUM SERV[O DUM I]D AD DOMINUM DOMINAMVE PERTI-/|15|NEBIT, AUT INIUR[IARU]M CUM HOMINE LIBERO LIBERAVE / AGETUR, EAVE DE RE [ALIQUID] PRAEIUDICIUM FUTURUM SIT DE CA-/PITE LIBERO: DE IS RE[BUS ETIA]M, SI UTERQUE, INTER QUOS AMBIGERETUR, / VOLET, DE CETERIS QUO[QUE O]MNIBUS DE QUIBUS PRIVATIM AGE-/TUR NEQUE IN IIS PRAE[IUDICI]UM DE CAPITE LIBERO FUTURUM / |20| ERIT, ET OMNIUM RERUM Q(UAE) [S(UPRA) S(CRIPTA) SUN]T DE VADIMONIO PROMITTENDO IN EUM / LO[CUM Q]UO IS ERIT QUI EI PROVINCAE PRAERIT, FUTURUSVE ESSE VI-/DEBITUR EO DIE IN QUEM UT VADIMONIUM PROMITTATUR POSTULA-/BITUR, II VIR(I)

progressivamente accrescendosi e comprende, quanto al generale inquadramento del testo e agli aspetti più strettamente attinenti la materia processuale: A. d'Ors, 'Litem suam facere', in *Studia et Documenta Historiae et Iuris*, 48, 1982, 368 ss.; T. Giménez-Candela, *La 'Lex Irnitana'*. *Une nouvelle loi municipale de la Bétique*, in *Revue internationale des droits de la antiquité*, 30, 1983, 25 ss.; A. d'Ors, *La nueva copia irnitana de la 'lex Flavia municipalis'*, in *Anuario de historia del derecho Español*, 53, 1983, 6 ss.; Id., *Nuevos datos de la ley Irnitana sobre jurisdicción municipal*, in *Studia et Documenta Historiae et Iuris*, 49, 1983, 18 ss.; Id., *De nuevo sobre la ley municipal*, in *Studia et Documenta Historiae et Iuris*, 50, 1984, 179 ss.; Id., *Una nueva lista de acciones infamantes*, in *Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino*, VI, Napoli, 1984, 2575 ss.; F. Lamberti, 'Tabulae Irnitanae'. *Municipalità e 'ius Romanorum'*, Napoli, 1993; J.G. Wolf, *La 'lex Irnitana' e le Tavole di Veleia e Ateste*, in L. Capogrossi Colognesi, E. Gabba (a cura di), *Gli statuti municipali*, Pavia, 2006, 203 ss.; A. Torrent, *Lex Irnitana: cognitio de los magistrados locales en interdictos y limitación a su competencia por cuantía*, in *Anuario da Faculdade de Dereito da Universidade da Coruña*, 12, 2008, 987 ss.; Id., *De lege Irnitana: ¿Modelo unico en las leyes municipales flavias?*, in *Revista internacional de derecho romano*, Abril 2010, 89 ss.; Id., *Municipium Latinum Flavium Irnitatum: reflexiones sobre la ocupación militar de Hispania y subsiguiente romanización hasta la "Lex Irnitana"*, Madrid, 2010. Delle edizioni critiche disponibili v. J. Gonzales, *The lex Irnitana. A new copy of the Flavian Municipal Law*, in *Journal of Roman Studies*, 76, 1986, 147 ss.; A. Chastagnol, *Lex Irnitana*, in *Année Epigraphique*, 1986, 87 ss.; A. d'Ors, *La ley Flavia municipal (Texto y comentario)*, Roma, 1986; A. d'Ors, X. D'Ors, *Lex Irnitana (Texto bilingue)*, Santiago de Compostela, 1988; F. Fernandez Gomez, M. Del Amo, *La lex Irnitana y su contexto arqueológico*, Sevilla, 1990.

QUI IBI I(URE) D(ICUNDO) PRAEERIT IURIS DICTIO, IUDICIS ARBITRI /
 RECUPERATORUM EX IS QUI IBI PROPOSITI ERUNT, IUDICI DATIO / |25| ADDICTIO,
 IT[E]M EADEM CONDICIONE, DE EO QUOD HS (SESTERTIUM) OO (MILLE) MINORIS-
 /VE ERIT, AEDILIS QUI IBI ERIT IURIS DICTIO, IUDICIS ARBITRI RE-/CUPERATORUM EX
 EODEM GENERE, IUDICIQUE DATIO ADDICTIOQ(UE) / ESTO./

In base al capitolo ottantaquattro del testo epigrafico, la giurisdizione dei duoviri cittadini riguardava le cause tra abitanti del municipio il cui valore fosse contenuto in mille sesterzi, senza che però si potesse artificiosamente mantenere entro tale soglia una pretesa più ampia, operandone il frazionamento. La competenza del governatore, con portata tendenzialmente generale, assorbiva, per converso, il contenzioso di maggiore consistenza economica e una serie di azioni in materie riservate, quale che fosse l'importanza economica degli interessi in conflitto (ad es.: *societas*, *fiducia*, *mandatum*, *depositum*, fattispecie comportanti l'applicazione della *lex Laetoria*, giudizi di libertà). In taluni casi, le parti potevano concordare che si procedesse comunque dinanzi al magistrato locale per controversie altrimenti riservate al *praeses*. Laddove una lite destinata ad essere conosciuta dal governatore fosse stata erroneamente portata all'attenzione del magistrato locale senza che ricorressero le condizioni per invocare una deroga, il trasferimento del processo presso l'autorità legittimata era svolto previo rilascio di un *vadimonium*.

Ferme restando le esigenze processuali a cui la promessa vadimoniale accedeva, la determinazione del suo contenuto, quale espressione di autonomia privata, rientrava nell'esclusivo dominio delle parti. Ciò valeva anche e soprattutto in relazione all'intervallo tra l'assunzione dell'impegno a comparire e la data in cui questo andava assolto. La varietà di soluzioni adottate in argomento traspare, ancora per il I secolo d.C., dai documenti della prassi. Nel *vadimonium Romam* di *TPSulp. 27*³¹, rilasciato a Pozzuoli, il lasso di tempo è fissato in circa due mesi (4 settembre 48 – 1° novembre 48); in *TH. 14*, sempre di area vesuviana, in quasi tre mesi.

Dai libri di commento all'editto provinciale compilati da Gaio, più in particolare dall'estratto conservato in D. 2.11.1, è però possibile ricavare notizia del fatto che, da un certo tempo in poi, il magistrato giudicante stabilì con l'editto termini certi per chi

³¹ L'interpretazione ed edizione dei dittici e tritici collettivamente noti come *Tabulae Pompeianae* o *Tabulae Pompeianae Sulpiciorum*, con riferimento alla località di rinvenimento e alla provenienza dall'archivio della famiglia dei Sulpici, è avvenuta in modo progressivo, anche in ragione delle loro modalità di scoperta e custodia. Le tavolette cerate furono rinvenute nel 1959 a Pompei, in località Murecine, immerse in una fanghiglia umida. Tali condizioni di conservazione, per la fragilità dei materiali, furono a lungo mantenute prima che fossero utilmente sperimentate tecniche alternative. Una ricognizione degli interventi di decifrazione di 89 reperti, per cui ebbero un ruolo propulsivo i primi studi di Giordano e Sbordone, è riportata in L. Bove, *Documenti processuali*, cit., 16 ss. La classificazione di Bove, in cui la numerazione progressiva delle *tabulae* è preceduta dalla sigla *TP*, è stata sottoposta a revisione critica da Camodeca. Questi, ravvisando una diversa consistenza di alcuni polittici, li ha rinumerati, distinguendoli mediante il ricorso all'abbreviazione *TPSulp.* (cfr. G. Camodeca, *L'archivio puteolano*, cit., 1 ss.).

dovesse comparire dinanzi allo *iudex*. Questi furono determinati in base alla distanza che l'interessato avrebbe dovuto percorrere per garantire la propria presenza:

D. 2.11.1 (Gai. 1 *ad ed. prov.*): «*Vicena milia passuum in singulos dies dinumerari praetor iubet praeter eum diem, quo cautum promittitur, et in quem sistere in iudicium oportet. Nam sane talis itineris dinumeratio neutri litigatorum onerosa est*».

Il frammento riporta che il pretore poteva concedere, a chi dovesse portarsi 'in iudicium', un giorno di tempo per ogni ventimila passi da percorrere, oltre al giorno per cui si era prestata la cauzione e a cui era riferito l'obbligo di comparizione.

4. L'acquisizione di prove decisive che si trovino in località lontane dalla sede processuale: il caso della Tavola di Esterzili

Oltre che con le possibilità di contraddittorio, le distanze finivano per interferire anche con la materiale acquisizione di prove che, secondo una terminologia moderna, si direbbero 'precostituite'.

Una dimostrazione di ciò può trarsi dalla Tavola di Esterzili³², riproduttiva di una decisione assunta in Sardegna, durante l'anno 69 d.C., a definizione di un contenzioso in tema di invasione di terreni insorto tra le comunità dei *Patulcenses Campani* e dei *Galillenses*³³.

³² Il reperto fu rinvenuto durante il marzo del 1866 nella località sarda di Esterzili. Consiste in una lastra di bronzo incisa, con forma rettangolare, larga m. 0,61 e lunga m. 0,45, del peso di circa 20 kg ed è attualmente conservato nel Museo Nazionale 'G.A. Sanna' di Sassari. Approfondimenti sulla vicenda che vi è narrata possono leggersi in A. Mastino (a cura di), *La Tavola di Esterzili: il conflitto tra pastori e contadini nella Barbaria sarda. Convegno di studi. Esterzili, 13 giugno 1992*, Sassari, 1993.

³³ CIL X 7852: «*Imp(eratore) Othone Caesare Aug(usto), co(n)s(ule) XV K(alendas) Apriles. / descriptum et recognitum ex codice ansato L(uci) Helvi Agrippae procons(ulis), quem protulit Cn(aeus) Egnatius / Fuscus, scriba quaestorius, in quo scriptum fuit it quod infra scriptum est tabula V c(apitibus) VIII / et VIII et X. III Idus Mart(ias) L(ucius) Helvius Agrippa proco(n)s(ul) caus{s}a cognita pronuntiavit / cum pro utilitate publica rebus iudicatis stare conveniat et de caus{s}a Patulcensi/um M(arcus) Iuventius Rixa, vir ornatissimus, procurator Aug(usti) saepius, pronunt(i)averit fi/nes Patulcensium ita servandos esse ut in tabula ahenea a M(arco) Metello ordinati / essent ultimoque pronuntiaverit Galillenses frequenter retractantes controver/sia(m) nec parentes decreto suo se castigare voluisse sed respectu clementiae Optumi (!) / maxime principis contentum esse edicto admonere ut quiescerent et rebus / iudicatis starent et intra K(alendas) Octobr(es) primas de praedi(i)s Patulcensium decederent vacuam/que possessionem traderent quod si in contumacia perseverassent, se in auctores / seditionis severe animam adversurum et post ea Caecilius Simplex vir clarissimus ex eadem caus{s}a a Galillensibus, dicentibus tabulam se ad eam rem / pertinentem ex tabulario principis adlaturos pronuntiaverit humanum esse / dilationem probationi dari et in K(alendas) Decembres trium mens(i)um spatium dederit in/tra quam diem nisi forma allata esset se eam quae in provincia esset secuturum. / Ego quoque, aditus a Galillensibus excusantibus quod nondum forma allata esset, in / K(alendas) Februarias quae p(roximae) fuerunt spatium dederim et mora(m) illis possessoribus intellegam esse iucun/dam Galil(l)enses ex finibus Patulcensium Campanorum quos per vim*

Il processo fu introdotto dai *Patulcenses*. Questi, assumendosi titolari delle terre usurpate, rivolsero richiesta di tutela a M. Iuventius Rixa, governatore della Sardegna tra il giugno dell'anno 65 e lo stesso mese del 67 d.C. . Il promagistrato decretò più volte che andassero rispettati i confini del territorio dei *Patulcenses* risultanti da una carta catastale bronzea tracciata da M. Cecilius Metellus e custodita nell'isola, per cui i *Galillenses* avrebbero dovuto ritirarsi dai fondi.

Questi ultimi reagirono riproponendo più volte la vertenza, benché non ci siano note le ragioni addotte. Conseguirono null'altro che una proroga fino al 1° ottobre del 66 d.C. del termine concesso loro per dare esecuzione allo sgombero.

Un esito simile non tacitò il contenzioso, che fu portato all'attenzione pure del successore di Iuventius Rixa, il proconsole Cn. Caecilius Simplex. In tale occasione, i *Galillenses* motivarono la mancata acquiescenza al *decretum* emesso da Iuventius Rixa adducendo l'inattendibilità dei confini riportati nella carta castale presa a riferimento. Ottennero, quindi, un termine per recuperare e portare in giudizio una mappa riguardante l'area contesa conservata a Roma.

La prova si sarebbe dovuta produrre entro tre mesi, scadenti il 1° dicembre 67.

Il documento non venne mai acquisito al processo, neppure dopo un differimento della data inizialmente stabilita per provvedervi.

L. Haevius Agrippa, subentrato a Caecilius Simplex nel governo della provincia, il 13 marzo del 69 d.C., *causa cognita*, ingiunse quindi ai *Galillenses* di retrocedere ai *Patulcenses*, entro il 1 aprile, i territori sottratti con la forza, minacciando severe ritorsioni in caso di inottemperanza all'ordine.

La vicenda attestata dalla Tavola di Esterzili presenta senz'altro caratteri singolari. Gli interessi in conflitto non fanno capo a persone fisiche ma a intere comunità. L'oggetto del contendere attinge ad un piano assai sensibile delle relazioni tra nuclei di popolazione, quale quello dello sfruttamento di risorse naturali. I pericoli per l'ordine pubblico e la stabilità politica della provincia evocati dalla pendenza della lite sono comprovati dal fatto che l'inosservanza delle disposizioni emesse dal *praeses* Iuventius Rixa si trovi espressamente equiparata a *seditio*. La discrepanza tra mappe catastali, eccepita dai *Galillenses*, prefigura addirittura la possibilità che si sia voluto orientare il convincimento del magistrato con la produzione di un documento falso. La procedura seguita per la

occupaverant intra K(alendas) / Apriles primas decedant quod si huic pronuntiationi non optemperaverint sciant / se longae contumaciae et iam saepe denuntiata(e) animadversioni obnoxios / futuros. In consilio fuerunt M(arcus) Iulius Romulus leg(atus) pro pr(aetore), T(itus) Atilius Sabinus q(uaestor) / pro pr(aetore), M(arcus) Stertinius Rufus f(ilius), Sex(tus) Aelius Modestus, P(ublius) Lucretius Clemens, M(arcus) Domitius / Vitalis, M(arcus) Lusius Fidus, M(arcus) Stertinius Rufus, signatores Cn(aei) Pompei Ferocis, Aureli / Galli, M(arci) Blossi Nepotis, C(ai) Cordi Felicis, L(uci) Vigelli Crispini, C(ai) Valeri Fausti, M(arci) Luta/ti Sabini, L(uci) Coccei Genialis, L(uci) Ploti Veri, D(ecimi) Veturi Felicis, L(uci) Valeri Pepli».

decisione della controversia, amministrata interamente dal rappresentante di Roma, esalta la natura *latu sensu* politica delle valutazioni che orientano l'accertamento³⁴.

È altamente presumibile che le peculiarità del caso abbiano inciso sull'accoglimento della richiesta di acquisire agli atti un elemento probatorio ritenuto decisivo, benché ciò significasse dilatare i tempi di soluzione di una vertenza delicatissima, bisognosa perciò di rapida soluzione. Nulla legittima a concludere che gli approfondimenti istruttori potessero sempre incontrare lo stesso favore.

Tuttavia, resta un dato, per quanto di interesse in questa sede, che la decisione sia stata posticipata onde consentire agli interessati di portarsi nella capitale e recuperare la prova documentale che avrebbe dovuto avvantaggiarli.

5. Distanze, istruttoria e appello nella *cognitio extra ordinem*

Il consolidarsi della *cognitio extra ordinem* comportò che lo spazio deputato alla celebrazione dei processi venisse ad identificarsi con gli uffici dove erano insediati i funzionari incaricati di amministrare la giustizia³⁵, oltre che con le più tradizionali sedi delle magistrature presso cui furono mantenute competenze giurisdizionali³⁶.

La costante attenzione del *princeps* verso le attività processuali si tradusse in interventi diretti a sostenerne ed orientarne lo svolgimento.

Il tasso di invasività delle iniziative imperiali, invero, non fu costante, dipendendo dalle attitudini e dalla sensibilità politica di ciascun imperatore. Stando alle testimonianze pervenute, Ottaviano Augusto si sarebbe personalmente dedicato alla funzione

³⁴ Mommsen colloca controversie del tipo considerato in un ambito 'internazionale', ravvisandone un tratto distintivo nel fatto che il giudizio venga affidato ad un organo 'titolare di sovranità', quali i comizi il senato o l'imperatore, pur non mancando ipotesi in cui governatori o magistrati fungano da 'arbitri' (Th. Mommsen, *Decret des Proconsuls von Sardinien L. Helvius Agrippa vom J. 68 n. Chr.*, in *Hermes*, 2, 1967, 102 ss.). De Ruggiero preferisce parlare di procedure 'amministrative' (E. De Ruggiero, *L'arbitrato pubblico in relazione col privato presso i romani*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano 'Vittorio Scialoja'*, 5, 1892, 350 s.). Schipani segnala il rischio che qualificazioni troppo nette risentano di «un uso rigido di categorie moderne» (S. Schipani, *Intervento*, in F. Milazzo [a cura di], *Gli ordinamenti giudiziari di Roma imperiale, Princeps e procedure dalle leggi giulie ad Adriano, Atti del convegno internazionale di diritto romano e del III Premio romanistico 'G. Boulvert', Copanello 5-8 giugno 1996*, Napoli, 1999, 325 ss., in part. 328).

³⁵ La delega di funzioni pubbliche e giurisdizionali proveniente dal *princeps* avrebbe mutato la propria essenza tra il II e il III secolo d.C., passando da atto fiduciario di investitura di una persona gradita all'imperatore a vero e proprio atto istituzionale, consacrato in una fonte normativa, tramite il quale particolari attribuzioni furono affidate a magistrati e funzionari in aggiunta a quelle loro tradizionalmente riconosciute. In tali termini, cfr. A. Palma, *La 'delegatio' come modulo organizzativo e gestionale delle strutture amministrative romane*, in Id., *Scritti di diritto romano*, Napoli, 2011, 173 ss.

³⁶ I. Buti, *La 'cognitio extra ordinem' da Augusto a Diocleziano*, in *Aufstieg und Niedergang der römischen Welt*, 14.2, Berlino-New York, 1982, 40 ricorda come, nel corso del principato, alla cognizione dei consoli furono devolute le domande di attribuzione degli alimenti tra parenti e le liti di libertà mentre si ebbe l'istituzione di pretori specificamente destinati alla trattazione di controversie erariali o riguardanti fedecommissi e tutele.

giudicante senza risparmio di energie³⁷, non disdegnando di fare da testimone³⁸ o di prendere le parti dei propri *clientes* in giudizio³⁹. Tiberio, meno sollecito del predecessore, non avrebbe fatto comunque mancare la propria presenza nei tribunali a garanzia del regolare svolgimento delle procedure. Claudio, per parte sua, avrebbe manifestato tendenze fortemente accentratrici nel disbrigo degli affari giudiziari, di cui si sarebbe fatto carico limitandone la delega, con l'ausilio di consiglieri particolarmente esperti⁴⁰.

A partire dal III secolo d.C., l'imperatore, non più *primus inter pares* ma divenuto ormai *dominus* dei territori governati, finì per stagliarsi a 'voce della legge', unica fonte del diritto e, perciò, unico soggetto titolato ad interpretarlo e aggiornarlo.

Tale posizione di preminenza si tradusse, quanto al processo, in interferenze talvolta ricostruite, retoricamente, in termini addirittura salvifici, quali azioni volte a tutelare i sudditi contro il degrado e la corruzione di giudici e avvocati, lo scadimento della tecnica giuridica, la piaga costituita dalla vigenza di leggi contraddittorie⁴¹.

Un intervento normativo della seconda metà del III secolo d.C. si occupò di predeterminare i segmenti temporali utili all'espletamento dell'attività istruttoria nel giudizio di primo grado. La facoltà di produrre documenti o escutere testimoni venne modulata sulla base di un rigido criterio territoriale:

C. 3.11.1: Impp. Diocletianvs et Maximianvs AA. et CC. dicunt. *Quoniam plerumque evenit, ut iudex instrumentorum vel personarum gratia dilationem dare rerum necessitate cogatur, spatium instructionis exhibendae postulatum dari conveniet. Quod hac ratione arbitramur esse moderandum, ut, si ex ea provincia ubi lis agitur vel persona vel instrumenta poscentur, non amplius quam tres menses indulgeantur: si vero ex continentibus provinciis, sex menses custodiri iustitiae est: in transmarina autem dilatione novero menses computari oportebit. Quod ita constitutum iudicantes sentire debebunt, ut hac ratione non sibi concessum intellegant dandae dilationis arbitrium, sed eandem dilationem, si rerum urgentissima ratio flagitaverit et necessitas desideratae instructionis exegerit, non facile amplius quam semel nec ulla trahendi arte sciant esse tribuendam.* Dat. XV K. April. CC. Cons.

Il testo di C. 3.11.1, probabilmente estrapolato da un più ampio ed organico provvedimento diocleziano di risistemazione del processo privato, attribuisce ai litiganti la possibilità di effettuare deduzioni anche successivamente all'introduzione del giudizio,

³⁷ Suet. *Aug.* 33.1.

³⁸ Suet. *Aug.* 56.

³⁹ Suet. *Aug.* 56.4.

⁴⁰ A. Triggiano, *L'imperatore Claudio e il processo*, in *Teoria e Storia del Diritto Privato*, 6, 2013, 1 ss., in part. 24 ss.

⁴¹ Amm., *Res. gest.*, 30.4, su cui v., diffusamente, L. De Giovanni, *Gli imperatori e la 'giustizia'*, in Id. (a cura di), *Società e diritto nella tarda antichità*, Napoli, 2012, 89 ss.

così da consentire lo svolgimento di un'istruttoria esaustiva. Si preoccupa, però, che ciò avvenga in modo ordinato, evitando che la facoltà si presti ad abusi suscettibili di incidere sulla complessiva durata della causa. Sono quindi concessi tre mesi per la presentazione in giudizio di persone o documenti, quando si trovino nella stessa provincia in cui è insediato il tribunale; il lasso di tempo è raddoppiato se debbano provenire da province suburbane; è fissato in nove mesi nell'ipotesi in cui sia necessario attenderne l'arrivo da territori d'oltremare.

Sensibile alle difficoltà che le distanze possono interporre all'esercizio delle facoltà processuali si mostra anche Giustiniano che, in materia di appelli da inoltrare alla corte imperiale, accorda al soccombente tempistiche diverse in base ai luoghi di celebrazione del giudizio presupposto:

C. 7.63.5. pr.-1: Imperator Justinianus. *Cum anterioribus legibus ex omni provincia ad hunc nostrum sacratissimum comitatum similis cursus ad appellationes exercendas impertitus est, necessarium nobis visum est huiusmodi spatiis iustum imponere libramentum. 1. Sancimus itaque, si quidem ab Aegyptiaco vel Libyco limite vel Orientali tractu usque ad utrasque Cilicias numerando vel Armeniis et gentibus et omni Illyrico causa fuerit more appellationum transmissa, primum semestre spatium in antiqua definitione permanere et a nihil penitus neque deminui neque ad crescere. 1a . Sin autem ex aliis nostri imperii partibus sive Asiae sive Ponticae sive Thraciae dioeceseos lis provocatione suspensa in hanc regiam urbem perveniat, pro semestri spatium trium tantummodo mensum spatium eis indulgeri [...]* Iust. a. Triboniano quaest. sacri palatii. *<a 529 D. XV K. Dec. Chalcedone Decio V C. cons.>*

La costituzione imperiale, indirizzata al *quaestor sacri palatii* Triboniano, esordisce segnalando esplicitamente lo scopo a cui è preordinata. Giustiniano si dichiara determinato a modificare il regime delle impugnazioni delineato dalla legislazione precedente, in forza della quale i termini di decadenza per l'inoltro di istanze di appello al tribunale imperiale erano i medesimi, quale che fosse il luogo da cui provenivano. L'omologazione è reputata iniqua e ad essa il provvedimento in commento si propone di rimediare attraverso un riequilibrio delle situazioni ispirato a giustizia («*iustum libramentum*»). Vengono dunque accordati sei mesi qualora l'impugnazione giunga dall'Egitto, dalla Libia o dai territori orientali, compresa la Cilicia e l'Ilirico, precisandosi che un tale lasso di tempo non è suscettibile di ampliamenti o riduzioni; tre mesi sono concessi se la sentenza censurata risulti emessa in Asia, nel Ponto o in Tracia.

6. Qualche osservazione conclusiva

La dialettica di posizioni tra i litiganti, destinata a svolgersi alla presenza di chi è chiamato ad intervenire per la soluzione della lite, rappresenta in ogni tempo il nucleo fondamentale

dell'accertamento giudiziale. La centralità del contraddittorio non conosce deroghe per il fatto che il rito, a seconda dei contesti spazio-temporali, può conoscere forme rigide o flessibili e vedere un ricorso più o meno intenso all'oralità o alla scrittura.

La compresenza nello stesso luogo di tutti gli interessati, quando non sia addirittura indispensabile a procedere⁴², facilita l'esaurimento delle formalità connesse alla soluzione della controversia, consentendo un migliore inquadramento delle questioni dibattute e più efficaci approfondimenti istruttori.

⁴² La presenza delle parti nel processo privato romano è comunemente reputata essenziale con riferimento alle *legis actiones*, quantomeno alla fase 'in iure', nel corso della quale i litiganti erano tenuti ad estrinsecare le proprie posizioni attraverso gestualità e parole imposte dal rito. Non meno rilevante era la collaborazione richiesta ai litiganti nel processo formulare perché il magistrato potesse pervenire alla composizione del *iudicium*. Nella *cognitio extra ordinem*, la natura inquisitoria dell'accertamento rende possibile che si proceda in contumacia, ma apposite precauzioni, quali la ripetizione della *vocatio in ius*, verranno richieste prima che il giudizio possa proseguire in assenza del convenuto (v., ad es. . Della vasta letteratura in tema, attenta anche alle conseguenze di ordine personale e patrimoniale previste a carico della parte non collaborante, cfr. E. Carelli, *Per un'ipotesi sull'origine della 'bonorum venditio'*, in *Studia et Documenta Historiae et Iuris*, 4, 1938, 429 ss.; M.F. Lepri, *Note sulla natura giuridica delle 'missiones in possessionem' (diritto classico e giustiniano)*, Firenze, 1939, 49 ss.; Id., *Ancora sull'origine della 'bonorum venditio'*, in *Studia et Documenta Historiae et Iuris*, 10, 1944, 302 ss.; G. Pugliese, *Le voies de recours sanctionnant l' "in ius vocatio"*, in *Revue internationale des droits de l'antiquité*, 3, 1949, 261 ss.; E. Cortese, voce 'Contumacia (diritto romano)', in *Enciclopedia del Diritto*, X, Torino, 1962, 448; P. Voci, voce "Esecuzione forzata (diritto romano)", in *Enciclopedia del Diritto*, XV, Milano, 1966, 422 ss.; A. Biscardi, *Azione e rapporto processuale nel sistema formulare classico*, in *Rivista di diritto processuale*, 20, 1965, 325 ss.; I. Andolina, *I presupposti dell'esecuzione forzata in diritto romano*, in *Jus*, 19, 1968, 101 ss.; G. Provera, *Il principio del contraddittorio nel processo civile romano*, Torino, 1970; G. Provera, *Indefensio e legittimazione passiva alla 'rei vindicatio'*, in *Studi in onore di G. Grosso*, VI, Torino, 1974, 207 ss.; A. Carcaterra, *Sei kalvitur pedemve struit, manum endo iacito (significato superficiale/significato profondo)*, in *Studia et Documenta Historiae et Iuris*, 41, 1975, 159 ss.; A. Gómez-Iglesias Casal, *Citación y comparecencia en el procedimiento formulario romano*, Santiago de Compostela, 1984; B. Albanese, *Il processo privato romano delle legis actiones*, Palermo, 1987, 26 ss.; A. Barreiro, *Ética de las relaciones procesales romanas: recursos sancionadores del ilícito procesal*, in *Seminarios Complutenses de Derecho Romano*, I, 1989, 73 ss.; A. Bellodi-Ansaloni, *Ricerche sulla contumacia nelle 'cognitiones extra ordinem'*, Milano, 1998; M. del P. Pérez Álvarez, *Aplicación del régimen de la missio in bona para la tutela de los derechos reales*, in *Boletín de la Facultad de Derecho*, 18, 2001, 109 ss.; F.-J. Casinos-Mora, *Propter absentiam victus. Note sulla condanna automatica del contumace nel processo formulare*, in *Pomoerium*, IV, 2000-2002, 45 ss.; J.A. Obarrio Moreno, *El proceso por contumacia. Origen, pervivencia y recepción*, Madrid, 2009, 27 ss.; L. Peppe, *Riflessioni intorno all'esecuzione personale in diritto romano*, in *Annali del Seminario giuridico dell'Università di Palermo*, 53, 2009, 141 s.; L. D'Amati, *Sulla cooperazione del convenuto nel processo formulare*, in L. Garofalo (a cura di), *'Actio in rem' e 'actio in personam'. In ricordo di Mario Talamanca*, I, Padova, 2011, 851 ss.; G. Mainino, *'Confessio' e 'indefensio' nella 'lex Rubria de Gallia Cisalpina': Spunti per l'interpretazione di un testo legislativo epigrafico*, in *Atti del Convegno 'Processo civile e processo penale nell'esperienza giuridica del mondo antico'*, Milano, 2011, 161 ss.; Id., *Studi sul Caput XXI della lex Rubria della Gallia Cisalpina*, in *LED - Rivista di diritto romano*, Milano, 2012; D. D'Adamo, *Contributo allo studio della contumacia nel processo civile*, Milano, 2012; L. d'Amati, *'Litem deserere'*, in L. Garofalo (a cura di), *Il giudice privato nel processo civile romano*, II, Padova, 2012, 175 ss.; Ead., *L'inattività del convenuto nel processo formulare. 'Indefensio', 'Absentia' e 'Latitatio'*, Napoli, 2016.

A Roma, nel periodo più risalente, le distanze all'interno dello spazio cittadino, per i limiti relativamente angusti in cui questo si esauriva, non sembrano costituire un ostacolo insormontabile al soddisfacimento delle esigenze di partecipazione all'accertamento processuale.

Quando il contesto spaziale in cui si muovono i *cives Romani* conosce una significativa espansione, i meccanismi di funzionamento del processo privato mostrano di non restare indifferenti al cambiamento.

Il dilatarsi delle distanze impone alla dinamica processuale estensioni ed intervalli che si attecchiano a segmenti temporali ineludibili, essendo funzionali a garantire il contraddittorio e l'istruzione probatoria. Il tutto, tra la fine della *res publica* ed il principato, contribuisce al funzionamento di un sistema di amministrazione della giustizia in cui le sfere di competenza giurisdizionale delle magistrature locali sono chiamate ad armonizzarsi con i poteri di cognizione dei governatori romani e dei magistrati insediati nella capitale.

Anche quando, in età postclassica, la direttiva politica diverrà quella di *prolixitatem litium amputare*, la necessità di effettuare spostamenti in funzione del processo è assecondata, all'interno della stessa dinamica processuale, in maniera tale da non arrecare pregiudizio alla parte che vi debba dare corso. Le soluzioni adottate sembrano ben adattarsi alla ricerca di una verità processuale che sia il più possibile aderente alla verità storica, risultando ridimensionato l'elemento di giudizio costituito dalla qualità delle parti di gelliana memoria⁴³, su cui si sarebbe potuto fare affidamento solo fino a quando l'universo di vita dei *cives* avesse presentato confini più raccolti, all'interno dei quali ciascuno poteva agevolmente fare esperienza dell'onorabilità dell'altro.

Se è vero che le distanze sono stabilmente percepite come una variabile idonea a procrastinare lo svolgimento delle attività processuali, la fonte del differimento non resta la stessa nel corso delle epoche.

⁴³ Il riferimento è al suggestivo confronto processuale tra *boni* e *mali viri* descritto in Gell. *N.A.* 14.2.4-25, su cui, più di recente, v. A. Ruelle, *Aulu-Gelle sur les bancs des juges et la 'sponsio ni vir melior esset': enquête sur un silence*, in R. Van den Berg, G. Van Niekerk (a cura di), *Libellus ad Thomasium. Essays in Roman Law, Roman-Dutch Law and Legal History in Honour of Ph.J. Thomas*, Pretoria, 2010, 340 ss.; C. Cascione, *Vir Malus*, in A. Lovato (a cura di), *'Vir bonus': un modello ermeneutico della riflessione giuridica antica. Incontro di studio, Trani 28-29 ottobre 2011*. Atti, Bari, 2013, 94 ss.; G. Falcone, *L'attribuzione della qualifica 'vir bonus' nella prassi giudiziaria d'età repubblicana (a proposito di Cato, or. frg. 186 Sblend. = 206 Malc.)*, in *Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo*, 54, 2010-2011, 55 ss., ora in A. Lovato (a cura di), *'Vir bonus'*, cit., 39 ss.; R. Cardilli, *'Vir bonus' e 'bona fides'*, in A. Lovato (a cura di), *'Vir bonus'*, cit., 179 ss.; C. Masi Doria, *Linee per una ricerca sulla veritas nell'esperienza giuridica romana*, in C. Cascione, C. Masi Doria (a cura di), *Quid est veritas? Un seminario su verità e forme giuridiche*, Napoli, 2013, 35 ss.; R. Fiori, *La gerarchia come criterio di verità: 'boni' e 'mali' nel processo romano arcaico*, in C. Cascione, C. Masi Doria (a cura di), *Quid est veritas?*, cit., 169 ss.; G. Falcone, *La formula 'ut inter bonos bene agier oportet et sine fraudatione'*, cit., 258 ss.; A. Palma, *Il luogo delle regole. Riflessioni sul processo civile romano*, Torino, 2016, 45 ss.; C. Russo Ruggeri, *La rilevanza della 'anteacta vita' nell'esperienza processuale romana*, in *Annali del Seminario giuridico dell'Università di Palermo*, 60, 2017, 117 ss. in part. 139 ss.

In un processo largamente posto nella disponibilità delle parti, come quello formulare, sono gli stessi interessati, con il *vadimonium*, a definire lo *spatium* che si troverà ad intercorrere tra una udienza e l'altra. Nella *cognitio extra ordinem*, la quantità di tempo a disposizione è predeterminata dal legislatore imperiale. Un momento di raccordo tra le due prospettive può leggersi nella previsione edittale commentata da Gaio in D. 2.11.1, a cui si è fatto richiamo nel corso dell'esposizione. Essa sottrae alla contrattazione delle parti in lite la definizione del lasso di tempo rispetto al quale andava stipulata la promessa vadimoniale, neutralizzando il conflitto tra l'interesse dell'attore acchè le attività processuali avanzassero spedite e quello del convenuto a rallentarne lo svolgimento. Allo stesso modo, consegna al processo un più elevato grado di certezza quanto ai tempi di svolgimento.